

OFFERTASOCIALE ASC

MISURE IN SOSTEGNO AL REDDITO

NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA

COVID – 19 *(Aggiornato al 4 Dicembre 2020)*

REDDITO DI EMERGENZA	3
INDENNITÀ UNA TANTUM E INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA	4
CASSA INTEGRAZIONE ANTICIPATA	4
BONUS BABYSITTER	5
CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI	6
BUONI SPESA	7
BANDO MISURA UNICA Ambito di Trezzo sull'Adda	7
TAX CREDIT VACANZA - Bonus vacanze 2020	9
BONUS MOBILITA'	10
RIMBORSO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI	11
PROROGA NASPI E DISCOLL E PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO	111
INDENNITA' DI MATERNITA' E PATERNITA' PER LE LAVORATRICI E LAVORATORI AUTONOMI	122
ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%	13
BONUS PC E TABLET 2020	14
BONUS CASHBACK NATALE 2020	15
BONUS TAXI 2020	15
BONUS MUSICA 2020	16
SI! LOMBARDIA	16
CREDITO ORA	17
	1



Offertasociale - azienda speciale consortile
piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



CREDITO ADESSO EVOLUTION	17
ALTRE MISURE ATTIVE	188
DUL: DOTE UNICA LAVORO REGIONE LOMBARDIA	188
GARANZIA GIOVANI	20
INFORMATIVA CAAF E SERVIZI ATTIVI ANCHE DA REMOTO	212
REDDITO DI CITTADINANZA e PENSIONE DI CITTADINANZA	223
ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE') per i nati nel 2020	266
BONUS LUCE, GAS E ACQUA	312
CARTA FAMIGLIA	344
CARTA ACQUISTI	355

REDDITO DI EMERGENZA

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736>

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Brochure_Informativa_REM.pdf

TEMPI

La domanda va presentata entro il 30 novembre 2020, è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

IN COSA CONSISTE?

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A CHI è RIVOLTA?

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6):

- residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all'anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro: - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

IMPORTO DEL BENEFICIO

L'importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non

autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

COME PRESENTARE DOMANDA

- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d'Identità Elettronica); tramite i servizi offerti dai Patronati

INDENNITÀ UNA TANTUM E INDENNITÀ ONNICOMPRESIVA FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI LE CUI ATTIVITÀ' LAVORATIVE SONO STATE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.htm>

L'INPS, con la circolare n. 137 del 26 novembre 2020, informa che le categorie di lavoratori, che hanno già fruito dell'indennità una tantum e dell'indennità onnicomprensiva, finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono presentare una nuova domanda.

La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali che non abbiano già fruito dell'indennità onnicomprensiva e che pertanto possono presentare domanda di accesso al beneficio.

L'indennità onnicomprensiva è prevista anche per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno già fruito di questa misura.

CASSA INTEGRAZIONE ANTICIPATA

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/ammortizzatori-sociali/cittadini-anticipazione-sociale-cids-2020>

Le Banche potranno erogare le anticipazioni a tutti i lavoratori occupati presso unità produttive della Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta della Cassa integrazione da parte dell'azienda e la ricezione delle indennità erogata dall'INPS. Regione Lombardia istituirà il "Fondo Anticipazione Sociale 2020" per sostenere le anticipazioni effettuate dalle Banche. Per presentare domanda, i lavoratori in cassa integrazione possono telefonare direttamente al proprio istituto di credito, consulta l'elenco delle banche aderenti al seguente link. L'anticipazione massima concedibile è di 1.400 euro, nel caso di 9 settimane di cassa integrazione.

COME FUNZIONA

1. L'azienda presenta domanda di Cassa integrazione.
2. L'azienda comunica al lavoratore di aver presentato domanda di Cassa Integrazione.
3. Il lavoratore, con la comunicazione dell'azienda, contatta telefonicamente la propria banca per:
 - a. richiedere l'anticipazione pari a 1.400 euro in caso di nove settimane di cassa integrazione;
 - b. sottoscrivere il mandato irrevocabile alla banca a prelevare l'importo della Cassa Integrazione erogata dall'INPS a compensazione dell'anticipazione;
 - c. trasmettere la lettera inviata ad INPS con cui ha indicato il conto corrente dove versare l'importo della Cassa Integrazione da cui la banca recupererà l'anticipazione.
4. A seguito dell'autorizzazione della cassa integrazione, l'INPS erogherà l'indennità sul conto corrente del lavoratore e la banca recupererà l'importo anticipato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori in cassa integrazione possono telefonare direttamente al proprio istituto di credito e si occuperanno loro della gestione delle richieste.

BONUS BABYSITTER

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550>

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/2020_6_5_v2RevDCInclusione_Tutorial_Servizio.pdf

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/bonus-baby-sitting-e-servizi-integrativi-per-infanzia-online-la-circolare-inps.aspx/>

Il decreto Ristori bis introduce un nuovo bonus baby sitter di 1.000 euro per le zone rosse, per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e alle gestioni speciali AGO. Tra le novità, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020 stabilisce il divieto di usarlo per pagare le prestazioni rese da familiari, per evitare che i voucher si trasformino nuovamente nel bonus nonni o zii.

Il testo del decreto legge n. 149 individua la platea dei beneficiari del bonus baby sitter nei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS e alle sezioni speciali dell'AGO.

Non ne avranno diritto, quindi, i lavoratori dipendenti che, stando alle novità previste dal decreto Ristori bis, potranno invece fruire del congedo straordinario.

Il decreto Ristori bis prevede la possibilità di usufruire dei voucher INPS per le prestazioni di baby sitting effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Potranno richiedere il bonus INPS ambedue i genitori, alternativamente, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il bonus viene erogato dall'INPS, previa domanda da inoltrarsi ONLINE:

- in via telematica, accedendo al servizio online tramite le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.
- modalità semplificata: utilizzando la prima parte del PIN. Per la successiva fase dei pagamenti tramite Libretto Famiglia bisogna essere in possesso del PIN dispositivo.

OPPURE: Tramite i **patronati** o il **Contact center** dell'Istituto, telefonando al numero 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Anche in questo caso è possibile avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore la sola prima parte del PIN.

ESITO:

L'esito della domanda è comunicato via sms/email/PEC con assegnazione del bonus richiesto tramite il servizio Prestazioni di lavoro occasionale - Libretto – Famiglia

Per fruire del Bonus l'utilizzatore dovrà effettuare i seguenti passaggi del servizio online Libretto - Famiglia:

1. registrazione del genitore come utilizzatore del Libretto famiglia e della persona incaricata come prestatore del servizio;
2. appropriazione del Bonus Baby sitting
3. inserimento delle comunicazioni delle prestazioni lavorative svolte per l'attività di baby sitting

INFORMAZIONI E CONTATTI

Contact center dell'Istituto, telefonando al numero 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile

CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI: nuove disposizioni

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.htm>

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL al verificarsi di casi all'interno della scuola.

Con la circolare INPS 20 novembre 2020, n. 132, l'Istituto fornisce le nuove disposizioni in merito all'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo.

In particolare, è possibile avvalersi del congedo per sospensione dell'attività didattica del figlio in presenza, oltre che nel caso di contatto avvenuto all'interno della scuola, anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Per poter fruire del congedo è sempre necessario che la quarantena sia stata disposta dalla ASL.

Nella circolare vengono fornite, inoltre, informazioni sui casi di compatibilità del congedo con l'altro genitore e sulla modalità di presentazione della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

Come già precisato nella circolare n. 116/2020, si ricorda che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

BUONI SPESA

A CHI E' RIVOLTA?

La misura è rivolta a famiglie o persone singole che si trovano esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e che si trovano in uno stato di bisogno o di disagio economico.

I cittadini possono presentare domanda per l'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità facendo richiesta al proprio Comune di residenza. (Consultare il sito del proprio Comune di residenza - requisiti differenti da Comune a Comune)

TEMPISTICHE

Fino ad esaurimento fondi.

BANDO MISURA UNICA Ambito di Trezzo sull'Adda

MISURA UNICA volta a sostenere il mantenimento dell'alloggio in locazione a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 riservata ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.

La misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).

I nuclei familiari supportati attraverso la MISURA UNICA devono possedere i seguenti requisiti:

- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- avere un ISEE ordinario 2020 max fino a € 20.000,00;

- avere un patrimonio mobiliare (conto corrente postale o bancario, conto deposito postale o bancario, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni o quote in società, partecipazioni in società italiane o estere) aggiornato al 30/09/2020 non superiore ad € 1.000,00 per ogni componente familiare;
- essere residenti nell'alloggio in locazione per il quale si richiede il contributo da almeno un anno, a partire dalla data del presente provvedimento (a partire dal 23/11/2019);
- essere in possesso di un contratto di locazione valido e registrato;
- il richiedente deve essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (solo per richiedenti extra UE);
- non aver già beneficiato nel corso del 2020 del contributo previsto dalla Misura Unica (DGR XI/3008/2020).

I nuclei familiari supportati attraverso la MISURA UNICA devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti subentrati a partire dal 24/02/2020:

- perdita del posto di lavoro;
- mancato rinnovo dei contratti a termine;
- riduzione dell'orario di lavoro di lavoro compresa tra il 20% e il 49% o per almeno il 50% rispetto alle ore di lavoro svolte nel mese di gennaio 2020;
- sospensione dell'attività libero-professionali con riduzione del fatturato registrato nel bimestre marzo-aprile superiore al 33% del fatturato relativo all'ultimo bimestre 2019;
- collocamento in cassa integrazione.

I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato (quindi non nel corso del 2020) hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017 e n. 606/2018. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.

I destinatari del presente provvedimento non possono essere identificati tra i cittadini che nell'anno 2020 hanno percepito il contributo "INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE" ai sensi della DGR n. 2065 del 31 luglio 2019 e tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020", ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020.

Contributo massimo previsto dalla MISURA UNICA: fino a 4 mensilità di canone e comunque fino ad un massimo di € 1.500,00 ad alloggio /contratto. I contributi verranno erogati partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

Tempi e modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo per la MISURA UNICA vanno presentate su apposito modulo (in allegato B del presente bando) dalla data di apertura del presente bando (23/11/2020) fino al giorno 19/12/2020 compreso.

Il modulo e l'elenco della documentazione richiesta per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito di Offertasociale: www.offertasociale.it sezione Bandi e Avvisi e dal sito istituzionale del Comune di residenza.

Le domande devono essere consegnate secondo le modalità specifiche adottate dagli uffici comunali preposti del proprio Comune di residenza.

TAX CREDIT VACANZA - Bonus vacanze 2020

L'art. 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) prevede che per il periodo d'imposta 2020 sia riconosciuto ai nuclei familiari un credito utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

Tempi

Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Destinatari:

Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro.

Quota credito:

L'importo massimo del credito è di 500 euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro. È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto

Condizioni di utilizzo:

- Può essere utilizzato da un solo componente
- Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale



Offertasociale - azienda speciale consortile
piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Come fare domanda:

La domanda per il bonus vacanze si fa solo attraverso una app, 'IO', legata alla piattaforma della pubblica amministrazione PagoPa <https://io.italia.it/bonus-vacanze/>

BONUS MOBILITA'

<https://www.minambiente.it/bonus-mobilita>

In cosa consiste?

Permette di ricevere «un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture». Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Come funziona e come posso ottenere il bonus?

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web o piattaforma che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell'Ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Nella prima fase (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.

Nella seconda fase (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Chi lo può chiedere?

Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019) e nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni (anche al di sotto dei 50.000 abitanti) appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.

Tempistiche

Fino al 9 dicembre c'è tempo per tutti gli interessati per richiedere il rimborso della spesa sostenuta e accedere al contributo previsto dal Governo. E c'è tempo anche per generare un buono nuovo da spendere entro la fine dell'anno.

RIMBORSO ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI

Il Dl Rilancio prevede che chi non ha utilizzato l'abbonamento, già pagato, durante il *lockdown* possa, previa autocertificazione, chiedere un indennizzo.

Per accedere al rimborso bisognerà possedere un abbonamento in corso di validità durante il periodo in cui sono state adottate le restrizioni governative agli spostamenti e produrre un'autocertificazione al fine di attestare di non aver potuto utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio già acquistato.

Il successivo rimborso dovrebbe essere erogato in due modi, a scelta dell'azienda di trasporti, ovvero a mezzo voucher di importo corrispondente al periodo di mancata fruizione, da utilizzare entro un anno dall'emissione, oppure attraverso un prolungamento della durata dell'abbonamento per lo stesso periodo.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/biglietti-e-agevolazioni/lo-viaggio-Agevolata/rimborso-IVOL-Agevolata/rimborso-ivol-agevolata>

<https://www.atm.it/it/covid/Pagine/home.aspx>

Autoguidovie Monza e Brianza non ha pubblicato sul proprio sito modalità di rimborso

PROROGA NASPI E DISCOLL E PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO

Proroga dei termini delle domande di disoccupazione.

Nuova Circolare:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid19-online-la-circolare-inps-sulla-proroga-di-naspi-e-discoll.aspx/>

Dopo aver richiamato che gli aventi diritto alla proroga delle citate indennità non devono presentare alcuna domanda, in quanto l'INPS provvederà ad erogare il trattamento d'ufficio, con la circolare n. 76, l'Istituto

chiarisce anche requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare **automaticamente** del prolungamento di Naspi e DisColl.

REQUISITI:

- il periodo di fruizione deve terminare tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
- il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altri tipi di bonus e contributi previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

In particolare, **la proroga è esclusa** nei casi in cui il beneficiario percepisca una delle seguenti misure di sostegno:

- indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **cioè:**
- lavoratori iscritti ad INPS e professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria che usufruiscono di indennità di sostegno al reddito;
- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (ovvero artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità);
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali ,
- indennità lavoratori agricoli;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Reddito di ultima istanza.
- indennità COVID-19 di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici e indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui rispettivamente agli artt. 85 e 98 del D.L. n. 34 del 2020.

Infine, l'Istituto fornisce chiarimenti anche in merito alla promozione del **lavoro agricolo**, precisando che i beneficiari delle prestazioni NASpi e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa.

Circolare completa:

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.htm>

INDENNITA' DI MATERNITA' E PATERNITA' PER LE LAVORATRICI E LAVORATORI AUTONOMI

Con il **Messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020**, l'INPS ha fornito istruzioni operative per il **riconoscimento delle indennità di maternità e paternità nonostante la sospensione del versamento dei contributi ammessa dalla legislazione emergenziale** (Decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020).

DI COSA SI TRATTA:

Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità, la tutela della maternità/paternità non possa essere, di regola, riconosciuta al richiedente, considerata l'eccezionale situazione emergenziale, **l'Istituto provvede comunque alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare - a opera delle Strutture territorialmente competenti - un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.**

A tal fine, i richiedenti dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.

Al termine dei periodi di sospensione, infatti, i beneficiari dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario, le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.

L'Istituto, infine, ha precisato che indicazioni fornite con il messaggio non si applicano ai lavoratori autonomi agricoli.

ISTRUZIONI OPERATIVE:

L'applicazione "Gestione Maternità", disponibile sulla Intranet nell'Area "Prestazioni a sostegno del reddito", prevede la possibilità di indicare la presenza di contribuzione per il periodo di congedo di maternità per i lavoratori autonomi.

Per accogliere la pratica di congedo di maternità per gli Artigiani e i Commercianti che beneficiano del periodo di sospensione dell'obbligo di versamento contributivo, l'operatore della Struttura territoriale competente deve indicare "SI" nell'apposito campo.

Per una verifica a posteriori della regolarizzazione potrà essere utilizzata la voce di menu "Liste a richiesta - Pratiche per stato" inserendo il periodo di interesse nel pannello di Ricerca avanzata.

Circolare completa:

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203030%20del%2003-08-2020.htm>

ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25>

Viene introdotta, con il Decreto Rilancio, una detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle

spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico. Fra gli interventi sono compresi anche quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

BONUS PC E TABLET 2020

Si tratta di un incentivo che varia da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 500 euro a beneficio. Il bonus pc 2020 è un contributo economico per acquistare dispositivi elettronici, servizi e strumenti per la navigazione. Nello specifico, consiste in uno sconto per l'acquisto di:

computer;
tablet;
connessioni internet;
da parte di famiglie che rientrano entro certi limiti di reddito.

L'agevolazione ha la forma di un rimborso ed è erogata tramite il sistema dei voucher.

Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 mila euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.

Attenzione: è riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.

Di conseguenza, per usufruire del bonus, i richiedenti devono avere una delle seguenti caratteristiche:

- essere privi di connessione internet;
- disporre di una connessione con velocità inferiore a 30 Mbit/s;
- disporre di una connessione di almeno 30 Mbit/s ed essere disponibile a passare ad una connettività superiore, fino 1 Gbps.

Il bonus consiste nell'erogazione di un voucher spendibile per ridurre i costi di alcune tipologie di servizi e strumenti. Nello specifico, i voucher possono essere utilizzati per:

- acquistare e utilizzare servizi di navigazione con connessione ad alta velocità (a partire da 30 Mbit al secondo);
- acquisire dispositivi elettronici ed informatici, come tablet o PC, forniti dallo stesso operatore scelto per l'attivazione del contratto internet.

La società che gestisce tutto è Infratel e sarà proprio questa a ricevere il bonus sotto forma di rimborso. Il cittadino dovrà contattare gli operatori telefonici (preventivamente iscritti al portale). L'operatore eroga all'utente il bonus come sconto sul canone o sull'eventuale costo di attivazione e di fornitura del router.

La società renderà disponibile a breve un'apposita piattaforma web su cui dovranno accreditarsi i fornitori di telefonia e internet intenzionati a concedere gli sconti previsti a clienti vecchi e nuovi.

Quindi, i cittadini in possesso dei requisiti necessari dovranno rivolgersi direttamente ai singoli operatori, per valutarne le offerte e fare richiesta dei servizi di interesse. Sarà, a questo punto, lo stesso provider ad applicare lo sconto internet, sul canone o sul costo di attivazione, e a fornire il router per la navigazione e l'eventuale Computer o Tablet scelto dal cliente.

Chi vuole beneficiare dell'incentivo può fare domanda dal 9 novembre 2020.

BONUS CASHBACK NATALE 2020

<https://www.cashlessitalia.it/cashback.html>

Si tratta di un extra cashback voluto dal governo, che dovrebbe erogare un rimborso del 10%, fino a 150 euro, sulle spese sostenute a dicembre 2020. Per ottenere il cashback bisognerà fare almeno 10 acquisti nel mese di dicembre, pagando con carte o app. Il rimborso arriverà direttamente su conto corrente, tramite bonifico, entro la fine dell'anno. La misura dovrebbe entrare in vigore ad inizio dicembre 2020.

I rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente di chi fa acquisti pagando non solo con carta o bancomat, ma anche attraverso app come Satispay (mentre rimangono esclusi gli acquisti online).

Ma come funziona il rimborso?

Per ottenere il rimborso sul proprio conto corrente servirà scaricare l'app IO della Pubblica Amministrazione (la stessa con cui si prenota il bonus vacanze: per accedervi è necessario lo SPID o la Carta d'Identità Elettronica).

Nella fase di registrazione si dovrà abbinare il proprio codice fiscale alle carte di credito, debito o applicazione di pagamento che si intende usare, indicare l'Iban su cui si vuole ricevere il rimborso.

Tutte le carte indicate concorreranno al raggiungimento della soglia di 1.500 euro di spesa.

I rimborsi verranno accreditati su base semestrale sul conto corrente di chi fa acquisti pagando con carta o bancomat.

Il bonus ammonta al 10% degli importi spesi con mezzi tracciabili, fino a un tetto massimo di 3.000 euro annuali.

Il rimborso verrà erogato ogni sei mesi, quindi la soglia massima sarà 1.500 euro a semestre.

Dal 2021 il numero minimo di transazioni diventa 50, con riferimento ai seguenti periodi:

1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;

1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;

1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Gli acquisti online non sono inclusi tra le spese che danno diritto al rimborso.

BONUS TAXI 2020

Si tratta di un incentivo introdotto dal governo per aiutare il paese ad agganciare la ripresa dopo l'emergenza coronavirus. Tale misura, definita con il decreto agosto, consente di ottenere un contributo del 50% rispetto alla spesa sostenuta per pagare il taxi. Questo fino a un massimo di 20 euro a viaggio.

L'incentivo è rivolto alle persone con disabilità e a quelle che fanno parte di nuclei familiari più esposti agli effetti economici del covid. Esso è fruibile però solo da chi risiede in comuni capoluogo, di città metropolitane

o di provincia. Individuare i beneficiari e disciplinare le procedure di richiesta del buono, spetta ai singoli comuni. Infine, questo bonus è utilizzabile per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio al 31 dicembre 2020.

BONUS MUSICA 2020

Si tratta di un bonus previsto dall'articolo 105 ter del dl rilancio, convertito in legge dal parlamento italiano e pubblicato in gazzetta ufficiale. L'incentivo consiste in un contributo fino a 200 euro, riconosciuto alle famiglie che possiedono un Isee non superiore a 30.000 euro.

Tale somma riguarda le spese sostenute per la frequenza alle lezioni di musica dei figli con età inferiore a 16 anni. In particolare quelli già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 in scuole di musica, cori e bande riconosciute. Per conseguire il bonus bisognerà dimostrare il pagamento effettuato tramite banca, posta o altro mezzo tracciabile.

SI! LOMBARDIA

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-commerciali/microimprese-avviso-bis-si-sostegno-impresa-lombardia/silombardia-avviso-bis-microimprese>

I provvedimenti deliberati con "SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia" sono rivolti alle micro imprese (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato) e ai lavoratori autonomi, con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle imprese, appartenenti alle filiere produttive che più risentono delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del virus Covid-19.

Sono 6 le finestre di presentazione del nuovo Avviso:

Finestra 1 – Domande dal 9/12/2020 ore 11

Produzione e commercio al dettaglio in sede fissa

Finestra 2 – Domande dal 9/12/2020 ore 15

Attività artigianali, filiera servizi alla persona

Finestra 3 – Domande dal 10/12/2020 ore 11

Commercio al dettaglio su area pubblica non alimentare particolarmente penalizzati

Finestra 4 – Domande dal 10/12/2020 ore 15

Filiera attività culturali e dello spettacolo, filiera dello sport e intrattenimento bambini, filiera del turismo, filiera trasporti persone

Finestra 5 – Domande dall'11/12/2020 ore 11

Intermediari, agenti e rappresentanti, commercio all'ingrosso

Finestra 6 – Domande dall'11/12/2020 ore 15

Filiera del design e dei servizi fotografici, filiera di servizi per eventi, comunicazione, marketing e pubblicità

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese connesse.

IMPORTANTE per le microimprese:

- per presentare la domanda di contributo la microimpresa deve avere un profilo attivo su Bandi Online;

- è necessario verificare con attenzione l'IBAN perché in caso errore di digitazione la domanda sarà invalida e non potrà essere fatta alcuna correzione;
- si suggerisce di utilizzare SPID (Sistema di Identità Digitale) o TS/CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) per l'accesso a bandi online poiché in questo modo non occorre firmare digitalmente la domanda.
I titolari di Partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio potranno presentare la domanda a Gennaio 2021, secondo le modalità che verranno rese note in seguito.

CREDITO ORA

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/impres/accesso-al-credito/credito-ora>

Alle micro imprese della ristorazione e alle attività storiche si rivolge invece la misura "Credito Ora" che prevede un sostegno all'accesso alla liquidità fino a 30.000 euro, attraverso un contributo a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse fino al 3% e di importo massimo di 2.500 euro, riconoscendo una copertura del 50% degli eventuali costi di garanzia nel limite di 300 euro.

CREDITO ADESSO EVOLUTION

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/impres/accesso-al-credito/avviso-credito-adesso-evolution-seconda-finestra-svec>

La misura finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, liberi professionisti e studi associati con la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi. La misura è stata più volte rifinanziata e sono stati modificati la soglia dei ricavi tipici minimi a favore delle imprese di minori dimensioni (passata da 300 a 120 mila di euro per le PMI) e l'importo minimo dei finanziamenti (da 75 a 30 mila euro).

ALTRE MISURE ATTIVE

DUL: DOTE UNICA LAVORO REGIONE LOMBARDIA

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-2gennaio2019>.

Domande: in qualsiasi periodo dell'anno.

A CHI E' RIVOLTA:

Dote Unica Lavoro - Terza Fase è un sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. Adulti disoccupati dai 30 anni in su.

REQUISITI:

Possono partecipare le persone fino a 65 anni che, alla presentazione della domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi;
- Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), nell'ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà come disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015;
- Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi e personale, militare e civile, delle Forze dell'ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento di cui allegato;
- Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.

Dai gruppi target sopraindicati sono **esclusi** i seguenti soggetti, in quanto beneficiari di altre politiche attive:

- Giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani;
- Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. 148/2015, che possono avere accesso all'Assegno di Ricollocazione e all'Avviso Azioni di rete per il lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 i destinatari disoccupati, prima dell'attivazione di Dote Unica Lavoro, devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).



Offertasociale - azienda speciale consortile
piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Chi rientra in una delle categorie previste (elencate nella sezione precedente "Descrizione"), per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato - accreditato con Regione Lombardia per l'erogazione di servizi al lavoro - che abbia aderito all'iniziativa.

TEMPISTICHE:

In ogni momento dell'anno.

INFO E CONTATTI:

Per informazioni e accompagnamento rivolgersi all'operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia da lui prescelto. Catalogo degli Enti accreditati al lavoro: <https://www.dati.lombardia.it/Istruzione/Elenco-degli-Operatori-Accreditati-ai-Servizi-al-L/ww6m-hv3h>

Per informazioni e accompagnamento rivolgersi all'operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia da lui prescelto. L'elenco è consultabile cliccando sul catalogo on line.

Per informazioni generali sono inoltre attivi gli spazioRegione URP e il Call Center di Regione Lombardia.

AFOL VIMERCATE: 039 635 0901 - Via Camillo Benso Cavour, 72, 20871 Vimercate MB

AFOL METROPOLITANA: 02 9552 9711 -Via S. Martino, 4, 20066 Melzo MI

SIL (SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI) VIMERCATE: 039/6053027 -Largo Europa, 6, 20871 Vimercate MB
mail: sil.servizilavoro@offertasociale.it.

GARANZIA GIOVANI

La modalità di adesione al programma è stata aggiornata a dicembre 2019 e richiede la registrazione al portale MyANPAL,

<https://myanpal.anpal.gov.it> : area riservata del portale ANPAL.

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-giovani/ser-garanzia-giovani-ifl>

A CHI E' RIVOLTA:

La Fase II del programma regionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 29 anni che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati in funzione di bisogni individuali.

REQUISITI:

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che possiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al momento della registrazione al portale nazionale;
- essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;
- essere disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurricolare, in quanto misura formativa;
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile;
- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.

Inoltre, possono accedere alla Fase II del Programma i giovani che, in possesso dei requisiti sopra elencati, appartengono ad una delle seguenti categorie:

- giovani NEET percettori e non percettori di NASPI ai sensi della L.26/2019 "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni";
- giovani NEET richiedenti asilo che, pur privi del requisito della residenza, e in possesso di tutti gli altri requisiti d'accesso al Programma, sono in condizioni di regolarità sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Per accedere è necessario effettuare l'adesione al programma nazionale Garanzia Giovani.

La modalità di adesione al programma è stata aggiornata a dicembre 2019 e richiede la registrazione al portale MyANPAL, <https://myanpal.anpal.gov.it>, l'area riservata del portale ANPAL.

Sul portale MyANPAL il giovane effettua la vera e propria adesione a Garanzia Giovani e seleziona la Regione o Provincia autonoma dove preferisce usufruire di una delle opportunità previste dal Programma, che può anche essere diversa da quella in cui hai il domicilio (la PA di Bolzano è esclusa dal programma Garanzia Giovani).

Il giovane che seleziona la Lombardia come Regione di attuazione del Programma, riceve una comunicazione da parte del Sistema Informativo Unitario del Lavoro di Regione Lombardia (SIUL) contenente il link da cui scegliere e contattare un operatore accreditato ai servizi al lavoro dove recarsi per:

- essere informato sul Programma
- essere supportato nel definire l'obiettivo professionale

- essere preso in carico
- sottoscrivere un Patto di Servizio e un Piano d'Intervento Personalizzato
- presentare la domanda di Dote.

L'operatore concorderà quali servizi, tra le azioni previste dal bando Garanzia Giovani – Fase II, sono più adeguati all'obiettivo professionale e accompagnerà il giovane in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

TEMPISTICHE:

Data di apertura: 08/01/2019 ore 12:00:00

Data di chiusura: 30/06/2021 ore 17:00:00

Il giovane ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da Regione Lombardia – SIUL per recarsi presso l'operatore accreditato ai servizi al lavoro scelto ed essere preso in carico, pena l'esclusione dal Programma. Decorso il termine la registrazione rimane attiva e il giovane può riaderire al Programma accedendo all'area personale del Portale ANPAL (<http://www.anpal.gov.it/> dal punto 2).

La durata massima della Dote è di 180 giorni estendibili in caso di attivazione di un tirocinio extracurricolare, secondo le disposizioni presenti nel bando.

Il giovane può beneficiare dei seguenti servizi:

- 1 A – Accoglienza e informazioni sul programma
- 1 B- Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)
- 1 C- Orientamento specialistico o di II livello
- 2 A- Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- 3- Accompagnamento al lavoro
- 5- Promozione del tirocinio extracurricolare

INFO E CONTATTI:

Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alle pagine: www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/oa/

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli Sportelli Spazio Regione con sedi e orari di apertura;
- il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 - Tasto 1 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00

AFOL VIMERCATE: 039 635 0901 - Via Camillo Benso Cavour, 72, 20871 Vimercate MB

AFOL METROPOLITANA: 02 9552 9711 -Via S. Martino, 4, 20066 Melzo MI

SIL (SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI) VIMERCATE: 039/6053027 -Largo Europa, 6, 20871 Vimercate MB
mail: sil.servizilavoro@offertasociale.it.

Catalogo degli Enti accreditati al lavoro: <https://www.dati.lombardia.it/Istruzione/Elenco-degli-Operatori-Accreditati-ai-Servizi-al-L/ww6m-hv3h>

INFORMATIVA CAAF E SERVIZI ATTIVI ANCHE DA REMOTO

CAAF CGIL BRIANZA

Tel per appuntamenti: 800 990 730 Mail : utenticaafmb@cgil.lombardia.it (utenti)

Mail personale Erika Volpi : erika.volpi@cgil.lombardia.it (solo per colleghe non per utenti)

Servizi:

- Per utenti che hanno fatto già lo scorso anno ISEE con CGIL dovrebbero essere stati tutti informati e il CAAF può verificare lo stato dei loro pagamenti e della domanda dal portale inps (decaduta/sospesa). Possiamo anche noi come casemanager richiedere dei controlli per utenti “cgil” tramite mail personale di Erika Volpi.
- Per utenti che devono rifare l’ISEE ma che non avevano fatto il vecchio con CGIL, possibilità di inviare richiesta via mail e di procedere in via telematica (contatti sopracitati). Tempi di lavorazione circa 20 gg.

PATRONATO INCA CGIL

Tel per informazioni: 039/27311

Sito internet per contatto/pratiche: www.incacgilbrianza.it (Parla con INCA - Compila Modulo)

Naspi: richiesta allungata fino a 128 gg dopo il licenziamento

CAAF CISL

Gli appuntamenti nelle sedi CAF CISL partiranno dal prossimo 11 maggio. Nel rispetto delle regole anti-assembramento dettate dall’emergenza COVID-19 gli appuntamenti vengono presi esclusivamente per telefono chiamando il n. verde 800 800 730

CAAF EL.BA

Possibilità di fare le procedure (isee, 730) tramite assistenza whatsapp e invio documenti tramite mail in pochi giorni)

Concorezzo (solo per cittadini di Concorezzo – Seregno per tutti, ma lavorano spesso da remoto)

0362687309

3713354371

elbaservizi.seregno@gmail.com

CAAF ACLI

Via Casati, 7 20862 Arcore (MB) - possibilità di iscrizione My Caaf per servizi Online

Telefono: [039/6180045](tel:039/6180045)

Email: arcore@cafaclimilano.it

PER APPUNTAMENTI NUMERO UNICO:

0225544777

REDDITO DI CITTADINANZA e PENSIONE DI CITTADINANZA

<https://www.redditodicittadinanza.gov.it/>

A CHI è RIVOLTA?

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

- italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare di protezione internazionale;

È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L'elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale

in favore delle persone con disabilità);

- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
- in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
- componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Avviso: a causa dell'emergenza da Covid-19, l'INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il proprio sito istituzionale, nella sezione "reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza" procedendo come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all'Istituto, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito Lavoro.gov, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali (gestori del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso si consiglia di scaricare e compilare il modulo RDCCOM RIDOTTO. Per variazioni intercorse successivamente alla presentazione della domanda, è richiesta la compilazione e presentazione del modulo RDCCOM ESTESO.

***Promozione del lavoro agricolo** (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede che i percettori di Reddito di Cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello "RdC/PdC – com Esteso" per la comunicazione dei redditi percepiti.



Offertasociale - azienda speciale consortile
piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



RDC E COVID 19 - I lavoratori con i requisiti per beneficiare delle relative **indennità COVID 19** - appartenenti a nuclei familiari già **percettori del Reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai suddetti commi, possono presentare domanda per accedere alle indennità.** Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell'indennità si procede **alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità** dovuto per ciascuna mensilità.

Le informazioni contenute nella domanda del Reddito di cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L'INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un'apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

Per approfondimenti sulla carta Rdc vai al sito di Poste.

TEMPISTICHE: IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ANNO

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare

<https://www.redditicittadinanza.gov.it/>

Pensione di cittadinanza

Per chi ha compiuto 67 anni

Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE (allegato 3 al regolamento ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE') per i nati nel 2020

L'assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni **figlio nato, adottato** o in **affido preadottivo** tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Il beneficio è stato istituito dall'articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L'articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Novità: rispetto all'assegno di natalità delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE.

A CHI E' RIVOLTO?

L'assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.

COME FUNZIONA?

La maggiorazione del 20%

In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- ai fini della maggiorazione si considera "primo figlio" del genitore richiedente: il figlio, sia minorenni che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano né come "primi figli", né come "figlio successivo al primo", i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di "filiazione";
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2020:
 - se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
 - se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;

- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2020, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2020, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).

DECORRENZA E DURATA:

L'assegno spetta **a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia** del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Se l'assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In questo caso l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l'**affidamento temporaneo** di minore nato o adottato nel 2020, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. Quest'ultimo deve fornire all'INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata **oltre i 90 giorni**, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Se la domanda viene respinta per poter richiedere l'assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.

L'assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA?

La **misura dell'assegno** per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza di un ISEE in corso di validità dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno:

- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);

- se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS **direttamente al richiedente** tramite bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con **IBAN** intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito", in mancanza del quale la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del **genitore minorenni o incapace di agire**, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un'altra famiglia secondo l'articolo 2, legge 4 maggio 1983, n. 184 l'assegno è corrisposto all'affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell'affidamento.

Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal **mele successivo** a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA:

L'erogazione dell'assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell'affidamento);
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dell'adozione;
- in caso di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L'erogazione dell'assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall'ingresso in famiglia (l'anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
- conclusione dell'affidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età.

Il richiedente deve comunicare all'INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall'affidatario.

Nei casi di decadenza l'utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall'evento (nascita, adozione, affidamento) l'assegno viene riconosciuto dal mese in cui l'utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall'evento l'assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.

Domanda

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal **genitore** che abbia:

- cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

La misura dell'assegno è calcolata in funzione del valore dell'ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Per gli eventi del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l'assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l'assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell'INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del d.p.r. 445/2000) e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell'eventuale indebito.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l'abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l'importo dell'assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. In questo caso il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Per poter richiedere l'assegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affidato preadottivo per il quale si richiede l'assegno.

È opportuno che il richiedente l'assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità.

È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l'importo dell'assegno si determina in base al valore dell'ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

L'ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l'ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l'ultima DSU presentata e l'ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Solo la DSU va presentata ogni anno e non c'è bisogno di fare una nuova domanda.

Per gli eventi del 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell'attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato "accolta" se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dell'importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).

Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un'attestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale) o con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente.

All'atto della regolarizzazione dell'ISEE da parte dell'utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l'importo dell'assegno spettante sarà integrato con l'eventuale differenza ove spettante.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro **90 giorni** dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

COME FARE DOMANDA

La domanda di assegno si presenta all'INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l'area "**Tutti i servizi**" e poi accedere con PIN dispositivo, SPID almeno di Livello 2, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta d'identità elettronica al servizio Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino).

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Attraverso i canali sopra indicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN). Per comunicare una variazione del



Offertasociale - azienda speciale consortile
piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



codice IBAN o la modalità di pagamento (es. da bonifico domiciliato a conto corrente) è necessario allegare il modello SR/163 “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”.

Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

BONUS LUCE, GAS E ACQUA

Il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta sia per la fornitura di energia elettrica/gas che per la fornitura idrica) ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica/gas e per il consumo di acqua. I tre bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

IL BONUS ENERGIA ELETTRICA

È uno “sconto” applicato attraverso una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica. Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Può essere richiesto ed erogato:

- in presenza di un disagio economico certificato dall'indicatore ISEE del nucleo familiare;
- in presenza di un disagio fisico di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall'ASL; si tratta di casi in cui una grave malattia impone l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

L'importo del bonus energia:

in caso di disagio economico varia in base ai componenti della famiglia anagrafica e ammonta da un minimo di 125 euro ad un massimo di 173 euro; in caso di disagio fisico varia in base alla potenza contrattuale, alle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, al tempo giornaliero, e ammonta da un minimo di 185 euro ad un massimo di 663 euro (importi anno 2020).

IL BONUS GAS

È una riduzione sulle bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose certificate dall'indicatore ISEE.

Può essere richiesto da:

- clienti domestici diretti (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- clienti domestici indiretti (utilizzano un impianto condominiale centralizzato), in tal caso il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico;
- clienti misti, in tal caso l’agevolazione viene riconosciuta nella bolletta.

Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola.

L'importo del bonus gas:

l’importo varia in base alla categoria d'uso associata alla fornitura di gas (acqua calda sanitaria e/o cottura, acqua calda sanitaria e/o cottura più riscaldamento), alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica. Ammonta da un minimo di 32 euro ad un massimo di 264 euro (importi anno 2020).

IL BONUS IDRICO

Il bonus sociale idrico, richiedibile da luglio 2018, è una riduzione della spesa per il consumo di acqua per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. I beneficiari del bonus avranno 50 litri di acqua al giorno

gratis per ogni componente familiare e tale consumo verrà scontato sulle tariffe applicate in bolletta. Le condizioni per ottenere il bonus sono le stesse che valgono per i bonus elettrico e del gas ovvero la presenza di un disagio economico certificato dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.

Può essere richiesto da:

- clienti domestici diretti (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- clienti domestici indiretti (utilizzano un impianto condominiale centralizzato) in tal caso il beneficio sarà riconosciuta in un'unica soluzione con pagamento su conto corrente o assegno circolare, a seconda delle modalità scelte dal proprio gestore.

Il valore del bonus idrico:

il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Ad esempio: una famiglia di 4 persone non pagherà 73 metri cubi di acqua all'anno. La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l'utente dovrà consultare il gestore per conoscere la tariffa agevolata applicata e l'importo del bonus acqua a cui ha diritto.

Requisiti comuni ai tre bonus sociali

sono i requisiti ISEE, che per l'anno 2020, ammettono al beneficio dei bonus le famiglie appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 €;
- ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €.

Unica eccezione è la richiesta del bonus elettrico nel caso di disagio fisico ovvero, se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti, la famiglia può ottenere il bonus per disagio fisico senza necessitare del requisito ISEE.

Gli importi dei bonus sono aggiornati annualmente dall'ARERA: per i clienti domestici diretti sono scontati direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda, mentre per i clienti domestici indiretti (bonus gas e/o idrico) l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

Come presentare domanda?

È possibile utilizzare un unico modulo per chiedere il bonus elettrico e/o gas per disagio economico e/o idrico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione, che può essere cumulativa dei tre bonus o solo per uno o due di essi. L'istanza di richiesta di ammissione al bonus, corredata di un'attestazione ISEE in corso di validità, va presentata al proprio Comune di residenza o ai CAF convenzionati.

Tempistiche:

Per garantire la continuità dell'agevolazione bonus energia, gas e/o idrico il cittadino deve presentare domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, salvo che si tratti di bonus energia per disagio fisico, in questo caso non deve essere mai presentato il rinnovo. Ad esempio: bonus riconosciuto nel periodo 1.09.2019 – 31.08.2020, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 31 luglio.

A seguito dell'epidemia da COVID-19, per i BONUS ENERGIA/GAS/IDRICO in scadenza tra il 1.03.2020 e il 31.05.2020 è possibile rinnovare la domanda entro il 31.07.2020.

CARTA FAMIGLIA

<https://www.cartafamiglia.gov.it/>

COS'E'?

La Carta Famiglia è una carta acquisti che consente di accedere a sconti e riduzioni tariffarie per acquistare beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti. La card è digitale e puoi usarla sia nei negozi che per gli acquisti online.

A CHI SPETTA?

Puoi richiedere la Carta Famiglia se possiedi i seguenti requisiti:

- sei un genitore con almeno 3 figli minori di 26 anni, conviventi, anche adottivi (dunque per ottenere la card devi vivere insieme ai tuoi figli). Solo per il 2020 puoi richiederla anche se hai un solo figlio a carico;
- hai cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
- sei regolarmente residente in Italia.

In caso di separazione, divorzio o altra modalità di scioglimento del matrimonio, hai diritto al beneficio se convivi con i figli di età inferiore a 26 anni o provvedi alla loro cura in seguito all'affidamento congiunto stabilito da un giudice.

Il Governo ha disposto che per il **2020 possano ottenere la carta tutte le famiglie con almeno un figlio a carico** e che siano residenti nei comuni o nelle aree nelle quali è stato verificato un contagio per cui non si conosce la fonte di trasmissione (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9). **Queste famiglie potranno richiedere la Carta dal 31 marzo 2020.**

PER OTTENERE LA CARTA

<https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/richiediCarta>

CARTA ACQUISTI

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. I negozi che espongono il simbolo qui di fianco, inoltre, daranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

IMPORTO RICONOSCIUTO

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

BENEFICIARI

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

REQUISITI

- Età inferiore a 3 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 6.966,54 €;
- non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
 - intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
 - intestatario/i di più di due utenze del gas;
 - proprietario/i di più di due autoveicoli;
 - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;



Offertasociale - azienda speciale consortile

piazza Marconi 7/D 20871 Vimercate (MB)
tel 039. 6358067/64 • Fax 039. 6358070
www.offertasociale.it • info@offertasociale.it
C.F. e P.IVA 03743620969



- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all'estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

PER FARE DOMANDA

Moduli e indicazioni ai seguenti link

http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/

<https://www.poste.it/files/1476460620409/Modulo-carta-acquisti-bambini.pdf>